SENTENZA Cassazione penale sez. I - 26/06/2025, n. 23936

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Relatore

Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da

Bo.Ha., nato a S il (Omissis)

Difeso dall'avv. Dario Belluccio del foro di Bari

avverso il decreto del 28/05/2025 della Corte di Appello di Bari,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Greca Zoncu;

letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha richiamato la memoria depositata dal suo Ufficio, nella quale è stato chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con ordinanza emessa in data 28 maggio 2025, dichiarava inammissibile l'istanza di riesame del trattenimento amministrativo di Bo.Ha., richiedente protezione internazionale e trattenuto ex art. 6, comma 2 D.Lgs. 142/2015 presso il CPR di Bari Palese, in forza di provvedimento emesso dal Questore di Torino e convalidato dalla Corte di appello di Torino.

Analoga istanza di riesame era stata rigettata dalla Corte di appello di Torino e per tale ragione, trattandosi di mera reiterazione senza alcun elemento di novità, la seconda istanza di riesame veniva dichiarata inammissibile.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso lo straniero tramite il difensore di fiducia lamentando violazione di legge, ex art 606 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 15, par. 3 direttiva 2008/115, art. 9 par. 3 direttiva 2013/33/UE, art. 6 D.Lgs. 142/2015 e art. 14, comma 1 bis D.Lgs. 286/1998 in punto di erronea dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di riesame del trattenimento e di erronea affermazione di incompetenza per territorio.

Premetteva il ricorrente che lo straniero, mentre era ristretto in carcere, manifestava la volontà di presentare domanda di protezione internazionale; all'atto della scarcerazione, pendente la domanda, lo straniero veniva trattenuto ex art. 6, comma 2 D.Lgs. 142/2015 con decreto della Questura di Torino, convalidato dalla Corte di appello di Torino.

Successivamente veniva proposto riesame chiedendo la cessazione della misura ovvero l'applicazione di misure alternative e l'istanza veniva respinta; alla luce di circostanze sopravvenute veniva avanzata nuova istanza di riesame alla Corte di Appello di Bari che rispondeva con il provvedimento impugnato.

Il ricorrente faceva presente come la direttiva rimpatri preveda che il procedimento di trattenimento sia esaminato a richiesta del cittadino e come tale previsione, pur non essendo direttamente recepita nel nostro ordinamento, sia norma self executing e dunque direttamente applicabile; per pacifica giurisprudenza della Corte, inoltre, il riesame periodico del trattenimento è strumento di immediata applicazione.

Quanto, poi, ai presupposti del riesame richiamava precedenti di legittimità che escludono che l'ammissibilità dello strumento sia subordinata alla sopravvenienza ovvero alla deduzione di nuovi elementi.

Non trattandosi, poi, di un'impugnazione della convalida né di un nuovo giudizio di merito, la competenza non sarebbe determinata dal giudice della convalida, ma piuttosto dal giudice del luogo ove lo straniero è trattenuto, richiamando l'art. 4, comma 3 D.L. 13/2017.

Il ricorrente rileva l'erroneità del provvedimento che ha ritenuto inammissibile l'istanza perché non fondata su elementi nuovi ovvero sopravvenuti: l'istituto del riesame non fonda su tali presupposti e non potrebbero richiamarsi limiti alla revocabilità o modificabilità del provvedimento non previsti normativamente.

3. Il Sostituto Procuratore generale Elisabetta Cennicola depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

1.1. Il primo motivo è fondato.

La Corte di Appello di Bari, nel dichiarare inammissibile il riesame proposto dallo straniero, ha affermato di non avere cognizione in ordine alle richieste di riesame dei provvedimenti emessi dalla corte di appello di Torino e ciò seguendo un risalente orientamento della Corte civile che stabiliva che, in mancanza di un'apposita normativa al riguardo, la domanda di riesame del provvedimento di

trattenimento presso un centro CIE può essere introdotta con lo strumento del procedimento camerale ex art. 737 cod. proc. civ., il quale prevede, all'art. 742 cod. proc. civ., la modifica o revoca "in ogni tempo" dei decreti pronunciati in camera di consiglio.

Tale potere di revoca o modifica dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, al quale si riferisce l'art. 742 cod. proc. civ., spetta unicamente al giudice che ha emesso il provvedimento. (Cass. Sez. 2, 13/03/1992, n. 3055, Rv. 476233 - 01).

Proprio l'ammissione contenuta in tale pronuncia circa l'assenza di una norma esplicita che ripartisca la competenza territoriale fra i giudici in subiecta materia, consente di ritenere che, come suggerito dal ricorrente, a fianco della competenza del giudice che ha emesso il provvedimento da riesaminare, possa sussistere anche la competenza parallela e alternativa del giudice di prossimità al luogo ove lo straniero è trattenuto, come si desume, pure in ambito diverso, dal citato art. 4, comma 3 D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. con l. 13 aprile 2017, n. 46, che fa espresso riferimento, quale criterio di individuazione della sezione specializzata competente, al luogo in cui ha sede la struttura ovvero il centro ove lo straniero è trattenuto.

Se il primo criterio di determinazione della competenza risponde ad esigenze legate all'unitarietà della valutazione circa il perdurare dei presupposti dell'originario provvedimento di convalida, ovvero delle successive proroghe, perché concentra in capo al giudice che ha messo il provvedimento anche la competenza a conoscere del perdurare della sua validità, il parallelo criterio legato alla prossimità al centro presso il quale lo straniero è trattenuto risponde alla esigenza di una maggiore vicinanza alle situazioni nuove, ovvero a quelle circostanze sopravvenute che possono inficiare la validità del perdurare del trattenimento.

Entrambi i criteri hanno una loro ragionevolezza di sistema e un appiglio normativo ed entrambi debbono essere ritenuti sussistenti.

Conseguentemente, la Corte di appello di Bari, in quanto giudice di prossimità allo straniero, trattenuto al momento di presentazione della domanda presso il CPR di Bari-Palese, aveva la competenza a conoscere della istanza di riesame sul provvedimento emesso dalla Corte di appello di Torino.

1.2 Il secondo motivo è, del pari, fondato.

Lo strumento del riesame è previsto dall'art. 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE che stabilisce quanto segue: "3. Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente. Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.... 5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento".

È del tutto pacifico che l'istanza di riesame del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale ex art. 9 della direttiva 2013/33/UE sia disposizione self executing e che sia ricollegata al verificarsi di circostanze o all'emersione di nuove informazioni.

Circa la natura e i limiti del riesame si richiamo le seguenti considerazioni rese nella sentenza RG 18913/2025 di cui alla odierna camera di consiglio:

- i riesami periodici devono, in ogni caso, essere effettuati da un'autorità giudiziaria, richiedendo la direttiva 2008/115, dal canto suo, il controllo dei riesami da parte di una siffatta autorità in caso di proroga del periodo di trattenimento (Corte giustizia Ue, Grande sezione, 8 novembre 2022, citata, punto 84); il trattenimento di persone per motivi diversi dal perseguimento o dalla repressione di reati incide sul diritto alla libertà, comportando una grave ingerenza su di esso, e pertanto il relativo provvedimento richiede il requisito, evidenziato dalle norme comuni stabilite dal legislatore dell'Unione, di una tutela giurisdizionale di livello elevato che consenta di conformarsi alla necessità imperativa di liberare una tale persona laddove i presupposti di legittimità del trattenimento non siano, o non siano più, soddisfatti; ne consegue che l'autorità giudiziaria competente deve prendere in considerazione tutti gli elementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nell'ambito di misure procedurali che essa ritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e, sulla base degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la violazione di un presupposto di legittimità derivante dal diritto dell'Unione, anche qualora una simile violazione non sia stata dedotta dall'interessato. Tale obbligo lascia impregiudicato quello consistente, per l'autorità giudiziaria che è così indotta a rilevare d'ufficio un siffatto presupposto di legittimità, nell'invitare ciascuna delle parti a prendere posizione sul presupposto in parola, in conformità al principio del contraddittorio (Corte giustizia Ue, Grande sezione, 8 novembre 2022, citata, punto 88); in tale contesto, deve farsi riferimento ai principi di sistema in materia cautelare penale e, in particolare, a quanto ribadito, in coerenza con una risalente giurisprudenza, da Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 - 01, e cioè che "la stabilità dei provvedimenti cautelari non può rapportarsi al deducibile, poiché tale lettura restrittiva non è confortata da una previsione normativa o da una ricostruzione sistematica coerente rispetto ad essa, concetto del resto già compiutamente emergente dalla conforme giurisprudenza della Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione (sul punto la già citata Sez. U, n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv, 191183 e, più recentemente, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908)".

2. Date queste premesse la domanda di riesame sottoposta alla Corte di Appello di Bari conteneva comunque elementi nuovi ovvero informazioni sopravvenute - quali la disponibilità di un alloggio idoneo e una proposta dettagliata di assunzione - che avrebbero dovuto e potuto essere valutati dalla Corte adita.

3. L'impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio degli atti per nuovo esame alla Corte di appello di Bari.

Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali".

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Bari.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2025.